

CHIARIMENTO n. 1 del 19.04.2012

Con riferimento alla clausola del disciplinare che dispone che *“Ciascun operatore economico, singolo, raggruppato o consorziato con altri soggetti, potrà aggiudicarsi un solo lotto”* (v. pag. 3 del disciplinare) si precisa che tale clausola deve essere intesa nel senso che il divieto di aggiudicazione di entrambi i lotti opera anche nel caso in cui vi sia coincidenza soltanto parziale tra i concorrenti risultati primi nella graduatoria di ciascun lotto (es. la medesima impresa presente nella compagine di due diversi RTI ovvero Consorzi. A tal proposito si veda anche la **FAQ n. 3**).

Pertanto, nel caso in cui il concorrente risultato primo in graduatoria per il lotto 1 sia anche solo parzialmente coincidente con il concorrente risultato primo nella graduatoria per il lotto 2, la Commissione disposta l'aggiudicazione per il lotto 1 procederà – ai sensi del paragrafo. 11, ultimo cpv. della “Terza fase”, del Disciplinare di gara - ad aggiudicare il lotto 2 al concorrente che segue in graduatoria.